



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio.....635/A X Legislatura

*Regione Puglia**Segretariato Generale della giunta Regionale***Disegno di Legge N. 128 del 11/07/2017**

Si trasmette lo schema del disegno di legge riguardante  
«Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge  
regionale 29 marzo 2017, n. 4 "Gestione della batteriosi da Xylella  
fastidiosa nel territorio della regione Puglia". »



## Relazione

Nel 2013, a seguito di segnalazione di numerosi casi di disseccamento degli olivi in agro di Gallipoli, sono state avviate indagini approfondite con la collaborazione delle Istituzioni scientifiche di Bari ed effettuate ispezioni con prelievo di diverse tipologie di campioni sottoposti ad analisi di laboratorio al fine di individuare gli agenti causali del fenomeno. In seguito a tali indagini, il CNR di Bari - Università degli Studi di Bari e laboratorio SELGE, hanno segnalato il ritrovamento su olivo, mandorlo e oleandro del patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* non presente in Europa

Il batterio *Xylella fastidiosa* è un batterio da quarantena inserito nell'allegato A1 - parte A della Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, concernente le Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. Come tutti i patogeni da quarantena, *Xylella fastidiosa* costituisce una grave minaccia non solo per gli ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle imprese agricole e vivaistiche.

Pertanto, il Consiglio regionale ha ritenuto necessario approvare una propria legge regionale: 29 marzo 2017, n. 4 "Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia", Pubblicata sul BURP n. 39 del 30 marzo 2017.

La legge afferma la forte volontà di attuare le misure fitosanitarie previste dalla normativa europea e nazionale per il contenimento della batteriosi, nel rispetto e tutela dell'inestimabile patrimonio naturale costituito dagli olivi monumentali.

Tuttavia, il Servizio per le politiche infrastrutturali, Dipartimento Affari Regionali e Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'esame della legge regionale da parte del Governo ai fini dell'articolo 127 della Costituzione, ha eccepito una serie di problematiche che apparirebbero non conformi al dettato normativo sovraordinato. A tal fine, viene proposta il seguente schema di disegno di legge <<Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 "Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia". >>

L'art. 1 (Interpretazione autentica del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4) fornisce l'interpretazione autentica dei commi 3 e 5 dell'art. 5 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4, conformemente alle norme europee e nazionali che prevedono misure di eradicazione rivolte alla rimozione immediata della pianta infetta, di tutte le piante notoriamente infette dall'organismo specificato e delle piante che presentano sintomi della possibile infezione, o sospettate di essere infette da parte di tale organismo nel raggio di 100 m, oltre all'abbattimento di tutte le piante ospiti presenti, a prescindere dal loro stato di salute.

Invero, il comma 3 della Legge Regionale, riguardante "Misure di eradicazione", non esplicita l'estirpazione di quelle piante che presentano (solo) sintomi di infezione o comunque sospettate di essere infette, in quanto è stato ritenuto che tali piante rientrassero tra le piante suscettibili al ceppo CoDiRo e pertanto, in quanto infette o sospette di infettarsi, sono ritenute comprese nelle piante ospiti. Tale categoria di piante è espressamente prevista dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 2015/789, pertanto il comma 3 è interpretato, comprendente anche tale categoria di piante.

L'art. 2 (Interpretazione autentica della lett. a), del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4) specifica la tipologia dei siti indicati nella lett. a), del comma 2 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 4, non espressamente specificati. Tali siti sono quelli per cui è stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'art. 3 (Interpretazione autentica dei commi 3, 5 e 6 dell'art. 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4), fa riferimento ai commi 3, 5 e 6 dell'art. 8, riguardante "Tutela del patrimonio paesaggistico e ripristino dell'equilibrio economico nelle zone infette", della Legge Regionale n. 4.

In particolare:



1. Il comma 3 dell'articolo 8 della Legge Regionale n. 4, indica le aziende "vivaistiche non agricole" come soggetti destinatari di Interventi finanziari provenienti dal fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Al riguardo, il Servizio per le politiche infrastrutturali, Dipartimento Affari Regionali e Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ritiene tale comma non conforme alla normativa europea in materia di aiuti di Stato nella, misura in cui sembra ampliare surrettiziamente i soggetti legittimati a ottenere l'aiuto in questione, quali risultanti dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che integra di fatto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Di fatto, la Legge Regionale n. 4, con la locuzione aziende "vivaistiche non agricole" intende le aziende vivaistiche del settore primario che effettuano coltivazioni fuori suolo, purché rientranti, comunque, tra le piccole e medie imprese attive della produzione primaria di prodotti agricoli, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafo 1, punto (5) del regolamento (UE) n. 702/2014.
2. Il comma 5 della Legge Regionale n. 4, cita testualmente: <<Poiché la Regione Puglia intende proteggere l'inestimabile pregio culturale e paesaggistico dei propri ulivi monumentali, in deroga a quanto disposto nella presente legge, non si procede alla rimozione degli alberi di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia) bensì si adottano misure di isolamento delle piante dal relativo contesto>>. Ovviamente, il predetto comma, è interpretato in conformità alla normativa europea e nazionale, pertanto esso si riferisce esclusivamente alle piante monumentali non infette, ricadenti nel raggio di 100 mt, intorno ad una pianta infetta, in zona delimitata soggetta a misure di eradicazione.
3. Il comma 6 della Legge Regionale n. 4, a tutela della vitalità degli ulivi monumentali risultati infetti, impone il sostegno con ogni mezzo, in particolar modo incentivando la sperimentazione delle soluzioni proposte dalla ricerca scientifica. Tuttavia, salvo diverse specificazioni, il Servizio per le politiche infrastrutturali, Dipartimento Affari Regionali e Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritiene tale disposizione illegittima se contestualizzata agli articoli 6 e 7 della Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 del 18 maggio 2015. Anche tale comma va letto conformemente alle normative vigenti e, conseguentemente, è da intendersi applicabile unicamente nella zona infetta, dove non sussiste l'obbligo di abbattimento delle piante infette. In ogni caso, non può essere estesa tale applicazione nella zona di 20 km, nella quale si applicano le misure di contenimento, di cui alla lettera c) del paragrafo 2 dell'art. 7 della Decisione di esecuzione (UE) 2015/789, dove è vietato autorizzare l'impianto di piante ospiti per scopi scientifici.

L'art. 4 (Clausola di invarianza finanziaria) stabilisce che dall'attuazione della norma approvata non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 5 (Entrata in vigore) dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

*Il presente schema di disegno di legge non comporta oneri a carico della Regione, ai sensi dell'art. 34 delle l.r. n. 28/04 -*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*



Schema DDL REGIONALE \_\_/\_\_/\_\_, n. \_\_

CIFRA: CSF/DDL/2017/000 77

<<Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4

"Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia". >>

#### Art. 1

*(Interpretazione autentica del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4)*

1. Il comma 3 dell'articolo 5, riguardante "Misure di eradicazione", della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 è interpretato conformemente alle norme europee e nazionali che prevedono misure di eradicazione rivolte alla rimozione immediata della pianta infetta, di tutte le piante notoriamente infette dall'organismo specificato e delle piante che presentano sintomi della possibile infezione, o sospettate di essere infette da parte di tale organismo nel raggio di 100 m, oltre all'abbattimento di tutte le piante ospiti presenti, a prescindere dal loro stato di salute.

#### Art. 2

*(Interpretazione autentica della lett. a), del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4)*

1. I siti, indicati alla lett. a), del comma 2 dell'art. 6, nel cui raggio di 200 m il Servizio fitosanitario regionale dispone la rimozione immediata di tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo specificato, sono quelli previsti al comma 3 dell'articolo 10 della medesima legge regionale, ossia tutti i siti per cui è stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 3

*(Interpretazione autentica dei commi 3, 5 e 6 dell'art. 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4)*

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 4 del 2017 stabilisce, al comma 3, il diritto delle imprese agricole e delle aziende vivaistiche non agricole di accedere nel più breve tempo al fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, al fine di ottenere compensazione per il mancato reddito quando i danni subiti per effetto della batteriosi superano il 30 per cento della produzione lorda vendibile aziendale. La locuzione aggettivale "aziende vivaistiche non agricole" è rivolta alle aziende che non coltivano in pieno campo allo scopo di produrre vegetali, intendendo per non agricole le aziende che producono vegetali in substrati diversi dal suolo agrario. Tali aziende, rientrano, comunque, tra le piccole e medie imprese attive della produzione primaria di prodotti agricoli, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafo 1, punto (5) del regolamento (UE) n. 702/2014.
2. Il comma 5 dell'art. 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4, riguardante la volontà della Regione Puglia di proteggere l'inestimabile pregio culturale e paesaggistico dei propri ulivi monumentali, in deroga a quanto disposto nella stessa legge, non procedendo alla rimozione degli alberi di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14, bensì adottando misure di isolamento degli stessi dal relativo contesto, è da interpretare per le piante monumentali non infette ricadenti nel raggio di 100 mt, intorno ad una pianta infetta, in zona delimitata soggetta a misure di eradicazione.
3. Il comma 6 dell'art. 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4, riguardante il sostegno con ogni mezzo della vitalità degli ulivi monumentali risultati infetti, in particolare, incentivando la sperimentazione delle soluzioni proposte dalla ricerca scientifica, è da intendersi applicabile nella zona infetta ad esclusione della zona di 20 km, nella quale si applicano le misure di contenimento, di cui alla lettera c) del paragrafo 2 dell'art. 7 della Decisione di esecuzione (UE) 2015/789, dove è vietato autorizzare l'impianto di piante ospiti per scopi scientifici.



Art. 4

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 5

*(Entrata in vigore)*

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
3. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed è fatto obbligo a chiunque di osservarla.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla IV Commissione  
Consiglio il .....

